

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL 30/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **ottobre**, alle ore **18:30** e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione ai sensi della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta pubblica di prima convocazione; sono presenti i Signori:

| N. ORD. | Consiglieri | | Pres. | Ass. |
|----------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 1 | STIMOLO | SOCCORSO | X | |
| 2 | CAMPO | MARIA GRAZIA | | X |
| 3 | SACCO | GRAZIELLA | X | |
| 4 | OIENI | LUCIA FRANCESCA | X | |
| 5 | BILLONE | MAURIZIO | X | |
| 6 | FRANCO | FELICE | X | |
| 7 | VIGLIANTI | DINO | X | |
| 8 | NICOLOSI | FEDELE ANDREA | X | |
| 9 | GIORDANO | ALESSANDRO | | X |
| 10 | PATTI | SILVANA | | X |

Assegnati n. 10

In carica n. 10

Assenti n. 3

Presenti n. 7

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il dott. Stimolo Soccorso;

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Giuseppe Nigrone;

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C. : il V/Sindaco Dott.ssa Maria Iudicello e gli Assessori Sacco Graziella, Franco Giuseppe e Di Francesca Antonio

Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza di n. 7 consiglieri su 10 consiglieri assegnati ed in carica, e riconosciuto, ai sensi dell'art.27 del vigente Statuto Comunale e dell'art.39 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, essere legale il numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta e invita, successivamente, i convenuti a deliberare sulla proposta in oggetto.

Comune di Castel di Lucio - Deliberazione di C.C. N. 40 del 30/10/2020

Il Presidente introduce l'argomento posto all'o.d.g., passando la parola al Consigliere Sacco per l'illustrazione dell'argomento;

Il Consigliere Sacco Graziella espone il proprio intervento che viene allegato al presente provvedimento alla voce "Allegato A";

Il Consigliere Viglianti Dino, chiesta e ottenuta la parola, fa presente al Consiglio che basterebbe applicare gli strumenti di cui l'Ente è già dotato per far sì che i contribuenti paghino tutti prima di ricevere un servizio. Non ritiene assolutamente corretto che tali servizi vengono usufruiti dai cittadini che poi non pagano le tasse dovute; su tale punto il Consigliere Viglianti si ritiene d'accordo, e allo stesso tempo si augura che, con l'adozione del presente regolamento, si possa raggiungere l'obiettivo di far pagare i contribuenti morosi;

Il Consigliere Oieni Lucia chiesta e ottenuta la parola, chiede che vengano messi dei paletti, a carico della ditta che si aggiudicherà la gara per la riscossione coattiva affinché l'espletamento del servizio effettuato dalla ditta aggiudicataria non avrà costi eccessivi per l'ente, inoltre continua il suo intervento precisando che occorre necessariamente esitare favorevolmente il punto posto all'o.d.g. affinché venga garantita nel nostro comune l'equità fiscale;

Il Consigliere Nicolosi Fedele, chiesta e ottenuta la parola, si ritiene contrario all'adozione del presente regolamento perché, a suo avviso, è un provvedimento invasivo e non risolutivo, anche perché, a causa dell'emergenza epidemiologica da covid-19, sono stati sospesi fino al 31/12/2020 i termini per l'invio di cartelle esattoriali, e, purtroppo, data l'evolversi dell'attuale situazione, tale sospensione sarà protratta anche oltre il 31/12/2020. In un periodo buio come quello che si sta attraversando, il Comune di Castel di Lucio intende invadere la vita privata delle famiglie attraverso la riscossione coattiva, quando invece basterebbe utilizzare l'istituto della compensazione contabile nei confronti dei cittadini non in regola con i tributi comunali che per un qualsiasi motivo vantano dei crediti nei confronti dell'Ente. Approvando il presente punto all'o.d.g., si andrà a colpire solamente quei soggetti che non hanno la possibilità di pagare le tasse;

Il Consigliere Viglianti Dino, chiesta e ottenuta la parola, chiede al Presidente se sul presente schema di regolamento si è pronunciata la commissione, appositamente costituita per lo studio dei regolamenti;

Il Presidente riferisce che i componenti del Gruppo di Minoranza non intendono più partecipare alle riunioni delle Commissioni;

L'Assessore Franco Giuseppe, chiesta e ottenuta la parola, fa presente che a lui non risulta che il Comune di Castel di Lucio abbia affidato incarichi professionali, lavori o servizi a soggetti residenti nel comune di Castel di Lucio, senza che tali affidamenti venissero sottoposti ai controlli previsti dalla Legge. La situazione economica dei cittadini, inoltre, non è così splendida lo dimostra il numero di istanze che sono state presentate all'Ente in occasione dell'emergenza epidemiologica;

Il Consigliere Oieni Lucia, chiesta e ottenuta la parola, precisa che, a parer suo, occorre aiutare le persone economicamente fragili, ma bisogna anche cautelare i contribuenti virtuosi, per questo

motivo ritiene che il presente regolamento non sarà affatto un provvedimento invasivo, ma sarà invece condiviso e apprezzato dalla stragrande maggioranza dei cittadini di Castel di Lucio;

Il Consigliere Nicolosi Fedele, chiesta e ottenuta la parola, fa presente che, a parer suo, si dovevano intraprendere strade diverse per la riscossione coattiva dei tributi, ritiene che con l'adozione del presente regolamento non si otterranno i risultati sperati e per questo motivo manifesta il proprio voto contrario all'approvazione dello stesso;

Esauriti gli interventi, si passa alla votazione della proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti i superiori interventi;

Vista la superiore proposta di deliberazione, corredata dalla relativa documentazione;

Visto che la predetta proposta è munita dei pareri e delle attestazioni prescritte dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, espressi dai Responsabili degli uffici competenti ed allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

Con n.ro 6 voti favorevoli (Gruppo di Maggioranza) e 1 voto contrario (Nicolosi Fedele);

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di delibera avente ad oggetto **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI”**, che, unitamente alla documentazione allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed in conseguenza adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, ed il dispositivo che di seguito si riporta:

***DI APPROVARE**, in adeguamento al novellato quadro normativo e di semplificazione degli adempimenti come disciplinato dalla Legge 160/2019, Il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, composto da n. 11 articoli, il cui schema è stato approvato dalla G.C. con Deliberazione n. 162 del 16/10/2020;*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito, ad unanimità di voti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Autoregolamento del Consigliere Secco Graziella Allegato "A"

3. Punto

Con parere favorevole per regolarità tecnica e contabile, la proposta del vicesindaco è di approvare il regolamento per la riscossione coattiva in adeguamento al novellato quadro normativo e di semplificazione degli adempimenti come disciplinato dalla Legge 160/2019 e la riforma della riscossione richiede un adeguamento della regolarizzazione in materia da parte dell'Ente. Il suddetto regolamento è composto da 11 articoli

- 1 Oggetto
- 2 Recupero bonario
- 3 Accertamento esecutivo tributario
- 4 Accertamento esecutivo patrimoniale
- 5 Riscossione coattiva
- 6 Interessi moratori
- 7 Costi di elaborazione e notifica
- 8 Rateizzazione
- 9 Discarico per crediti inesigibili
- 10 Ingiunzioni di pagamento
- 11 Disposizioni finali

Lo schema è stato approvato in giunta con deliberazione n.162 del 16/10/2020. Al suo interno sono richiamati la precedente citata legge 160/2019, il Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dal 118/2011 e successive modificazioni e lo statuto comunale. Si ritiene, dunque, opportuno adottare un apposito testo regolamentare in materia. Si evidenzia che lo schema di regolamento predisposto costituisce atto di natura generale e non tiene conto delle criticità correlate all'attuale contesto emergenziale dovuto alla diffusione epidemiologica da COVID 19.

Al Consiglio spetta, questa sera, leggere e approvare il regolamento poiché in esso, finalmente, in base alle argomentazioni emerse in questa aula più volte, si concretizza la volontà di regolamentare la riscossione coattiva, non più parole ma concretezza. È dovere dei cittadini pagare le tasse e i tributi. Sicuramente chi ha intenzione di mettersi in regola con i pagamenti lo farà nel rispetto di tutti gli altri cittadini, di se stesso e dell'Ente. Sappiamo benissimo che questo periodo emergenziale è difficile dal punto di vista economico e che può succedere che qualcuno avrà delle difficoltà anche grandi difficoltà ma, è dovere degli Amministratori quanto dei Consiglieri nella responsabilità che l'incarico li investe, ci investe, tutelare tutti i cittadini quanto l'Ente.



COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

-----8558-----

Verbale n. 27 del 21 ottobre 2020

OGGETTO: *Approvazione schema di Regolamento per la Riscossione coattiva delle Entrate Comunali.*

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre, il dott. Giuseppe Testa, Revisore Unico dei conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 2 del 17.01.2020,

Il Revisore Unico

Premesso che:

- Con delibera n. 162 del 16.10.2020 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di regolamento per la Riscossione coattiva delle entrate comunali;
- Le recenti disposizioni in materia di riforma della riscossione richiamate introdotte dalla Legge 160/2019 recano una riforma complessiva della riscossione degli Enti Locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva;
- Il Comune di Castel di Lucio, a seguito del nuovo quadro normativo, ha ravvisato l'opportunità di adottare un apposito testo regolamentare in materia, in adeguamento al novellato quadro normativo e di semplificazione degli adempimenti come disciplinato dalla Legge 160/2019;

Visti:

- Lo Statuto Comunale vigente;
- La Legge n. 160/2019;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in particolare gli articoli 3 comma 4 (autonomia dei Comuni), 7 (regolamenti) e 239 (competenze dell'organo di revisione);
- I pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Revisore

Esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE in ordine alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.

Copia del presente verbale sarò allegata alla proposta di deliberazione.

Il Revisore Unico
(Dott. Giuseppe Testa)
Comune di Castel di Lucio
Via Libertà 11 - 09071 Castel di Lucio (Me)
Tel. 090 2071111 - telefax 090 2071111

**COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

PARERI

Ai sensi dell'art.53 della Legge n. 142 del 08/06/90, recepito dalla L.R. n. 48 del 11/12/91, modificato dall'art. 12 comma 1 della L.R. 30/2000, e attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata da **VICE SINDACO**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

IL PROPONENTE



Area Contabile

Per quanto concerne la **regolarita' tecnica** si esprime parere **favorevole**

Li 26/10/2020

**Il Responsabile dell'area Contabile
(Rag. Franca Rinaldi)**



UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la **regolarita' contabile** si esprime parere **favorevole**

Li 26/10/2020

**Il Responsabile dell'area contabile
(Rag. Franca Rinaldi)**



Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e art. 13 L.R. 44/91,

si attesta la **copertura finanziaria** come segue:

Somma disponibile _____

Impegnare _____

Differenza _____

Li 26/10/2020

**Il responsabile del servizio finanziario
(Rag. Franca Rinaldi)**



Premesso che:

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- l'art. 149, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui “la legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”;

RAVVISATO che con il Decreto del Ministro dell'Interno del 30 settembre 2020 è stato nuovamente prorogato alla data del 31 ottobre 2020 il termine di presentazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali;

VISTO quanto disposto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal comma 784 al comma 808 in materia di riscossione delle entrate degli enti locali, soprattutto in ragione dell'introduzione dell'accertamento esecutivo con riferimento agli atti impositivi degli enti locali e alle relative conseguenze procedurali in termini di riscossione coattiva;

APPURATO, in particolare, che l'accertamento esecutivo – che concentra le funzioni di atto impositivo, titolo esecutivo e di precetto – è un istituto immediatamente applicabile e, di conseguenza, gli avvisi di accertamento emessi dal 1° gennaio 2020 devono essere adeguati ai contenuti minimi previsti dall'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che la riforma della riscossione operata dalla legge n. 160/2019 (art. 1, commi 784 e ss.) richiede un adeguamento della regolamentazione comunale in materia;

VISTO lo schema di regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 16/10/2020, esecutiva ai sensi di legge;

EVIDENZIATO che lo schema di regolamento predisposto costituisce atto di natura generale e non tiene conto delle criticità correlate all'attuale contesto di emergenza derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID19, o di altra emergenza di natura straordinaria rispetto alle quali si renderà necessaria l'adozione di provvedimento ad hoc;

RAVVISATO che nella citata Deliberazione si demandava al Consiglio Comunale l'approvazione del regolamento stesso, previa acquisizione del parere rilasciato dall'organo di revisione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, come da verbale n. 27 del 21/10/2020;

RITENUTO dunque opportuno, adottare un apposito testo regolamentare in materia, in adeguamento al novellato quadro normativo e di semplificazione degli adempimenti come disciplinato dalla Legge 160/2019;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
- la legge n. 160/2019;
- lo Statuto Comunale vigente;

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **DI APPROVARE**, in adeguamento al novellato quadro normativo e di semplificazione degli adempimenti come disciplinato dalla Legge 160/2019, Il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, composto da n. 11 articoli, il cui schema è stato approvato dalla G.C. con Deliberazione n. 162 del 16/10/2020;

2. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi Ruffino", is written in a cursive style.

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
(Citta' Metropolitana di Messina)

**Regolamento per la riscossione coattiva
delle entrate comunali**

Approvato con delibera del C.C. N. 40 del 30-10-2020

INDICE

| | |
|--|---|
| Articolo 1 - Oggetto | 3 |
| Articolo 2 - Recupero bonario | 3 |
| Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario | 4 |
| Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale | 4 |
| Articolo 5 - Riscossione coattiva | 5 |
| Articolo 6 - Interessi moratori | 6 |
| Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica | 6 |
| Articolo 8 - Rateizzazione | 6 |
| Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili | 8 |
| Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento | 8 |
| Articolo 11- Disposizioni finali | 8 |

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602¹.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 - Recupero bonario²

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate da un provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.

¹ Si registrano incertezze circa l'applicabilità alle contravvenzioni stradali delle disposizioni di cui ai commi da 792 a 804 della legge n. 160 del 2019. In via prudenziale, si è condivisa la tesi finora espressa dal Dipartimento delle finanze, anche se ciò comporta che la riscossione tramite ingiunzione delle contravvenzioni stradali sia disciplinata esclusivamente dal RD n. 639 del 1910, che peraltro non ha subito alcuna modifica o aggiornamento.

² Articolo facoltativo, la cui funzione è quella di responsabilizzare maggiormente la gestione delle entrate comunali, il cui tasso di riscossione può aumentare sensibilmente, anche solo procedendo in tempi più celeri e non a ridosso dei termini prescrizionali.

2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4 nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.³

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario⁴

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro i termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione

³ L'attività di accertamento tributario è notoriamente retta da termini propri, a differenza delle altre entrate comunali.

⁴ Articolo 1, co.792-804 della legge di bilancio 2020, n.160 del 2019.

delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi del comma 792, lettera d), art. 1 della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono di seguito identificati:
 - a) il Comune di Castel di Lucio;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a cinque rate mensili, con importo minimo di € 100,00 al mese;

- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a trenta rate mensili, con importo minimo di € 100,00 al mese;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a cinquanta rate mensili, con importo minimo di € 100,00 al mese;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da trentasei a quarantotto rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00: da quarantotto a settantadue rate mensili;
2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 3. A pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata Dichiarazione ISEE in corso di validità.
 4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
 5. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
 6. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
 7. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
 8. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
 9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
 10. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili⁵.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 11- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

⁵ In generale è inesigibile il credito per il quale sono terminate infruttuosamente le procedure esecutive, o in caso di irreperibilità assoluta del debitore.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
F.to S.Stimolo

Il Consigliere Anziano
F.to : G. SACCO

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune il 02-11-2020

Li 02-11-2020

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

non è soggetta a controllo, come chiarito con circolare dell'Ass.to Reg.le EE.LL. 24/03/2003, pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 02-11-2020

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-10-2020

dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44
 è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3/12/1991 n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 02-11-2020

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale e all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ col n. _____ del reg. delle pubblicazioni.

Li _____

Il responsabile della pubblicazione

Il Messo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ dal _____, come previsto dall'art. 11 della L.R. 44/91, giusta attestazione del messo comunale e del Responsabile della pubblicazione albo on line.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone